



Città di Crotona
Settore II

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE**

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
0	30/08/17	Settore II	CC n. 108 del 30/08/2017
		BILANCIO E PROGRAMMAZIONE TRIBUTI	

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata;

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda;

Articolo 4 – Importi dovuti;

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione;

Articolo 6 - Diniego della definizione;

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali;

Articolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore.
Per Comune impositore si intende:
 - a) il Comune di Crotone per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARSU, la TARI, l'ICIAP ed altri;
 - b) il Concessionario A.K.R.E.A. SpA, per quanto attiene l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, la Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - c) l'Agente della riscossione Equitalia SpA, per quanto attiene la riscossione coattiva dei tributi comunali iscritti a ruolo.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dall'ufficio comunale, è resa disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.crotone.it - Aree Tematiche/Finanze e Tributi/Tributi/Definizione agevolata delle controversie tributarie.
2. La domanda deve essere trasmessa al Comune con le seguenti modalità:
 - mediante p.e.c. all'indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it ;
 - a mano all'ufficio protocollo del Comune;
 - a mezzo posta con raccomandata a.r. .
3. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ciascun atto impugnato, anche nel caso di impugnazione di più atti in un unico ricorso.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione agevolata il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - a) l'imposta o la tassa, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
 - b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193/2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia.
4. Il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente per ciascuna domanda presentata e la ricevuta di pagamento deve essere allegata alla medesima domanda.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.
8. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. .
Nel caso di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, con affidamento del carico all'Agente della riscossione, la definizione della cartella comporta la rinuncia alla lite ma solo con riferimento all'importo iscritto a ruolo e, conseguentemente, il contribuente può definire con il Comune la parte d'imposta o tassa non iscritta a ruolo per la quale il contenzioso è destinato a continuare.
9. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente di quanto dovuto da effettuare entro il 30 settembre 2017.
Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:
 - a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
 - b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;

c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

Tuttavia, fermo restando il pagamento del 40% della prima rata da versare entro il 30 settembre 2017, il restante 60% può essere rateizzaizzabile fino ad un massimo di sei rate uguali, di cui l'ultima rata scadente il 30 giugno 2018, da dichiarare nella domanda di definizione agevolata.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma 1. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218/1997. Il mancato pagamento di una delle rate comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione della sanzione del 45 per cento.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento distinto per tributo, secondo i canali di pagamento riportati nella domanda di definizione agevolata, con riferimento ad ogni singolo atto impugnato e per ciascuna domanda presentata.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.